

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "L'ARTE DI CRESCERE"

Articolo 1

(Costituzione Sede e Durata)

E' costituita l'Associazione "L'Arte di crescere", associazione palermitana per l'assistenza ai disabili sia fisici che mentali.

L'Associazione, ai sensi della legge 11/8/1991 n. 266 e della legge regionale 7/6/1994 n. 22, possiede le caratteristiche e le finalità di un «Organismo di volontariato», ha esclusivamente fini di solidarietà e non ha scopo di lucro, neanche indiretto. Gli aderenti devono prestare la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito. Ai beneficiari dei servizi dell'associazione non può essere richiesto alcun pagamento per i servizi resi.

L'associazione ha sede in Palermo e al domicilio fissato nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria e potrà istituire proprie succursali, agenzie, sub-agenzie e rappresentanze nell'ambito della Regione Siciliana.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

(Scopo sociale e finalità)

L'associazione ha lo scopo di tutelare e assistere i disabili sia fisici che mentali, far rispettare i loro diritti, in particolar modo il diritto alla salute, all'istruzione, al lavoro, alla sicurezza sociale in modo da favorire il loro benessere e la loro integrazione.

Tali attività sono finalizzate a migliorare la qualità di vita, materiale, spirituale e psicologica di queste persone e ciò all'insegna di principi etici, di solidarietà e di sussidiarietà.

Articolo 3

(Mezzi e metodologie)

Per perseguire detto scopo sociale, l'associazione in particolare si propone di:

- Organizzare studi, congressi, conferenze tavole rotonde sulle problematiche legate alla disabilità.
- Pubblicare saggi, ricerche, opuscoli sui problemi dei diversamente abili.
- Relazionarsi con enti, centri di assistenza e/o cura, di ricerca per uno scambio d'informazioni e notizie su tutte le attività dirette al benessere dei disabili.
- Stimolare e sollecitare gli organi comunali, provinciali, regionali e le A.S.L. affinché promuovano e applichino correttamente le leggi e i provvedimenti che interessano la disabilità.
- Promuovere sottoscrizioni e raccolte di fondi a favore dei diversamente abili e delle attività a loro beneficio nonché sollecitare donazioni e contributi pubblici.
- Promuovere occasioni lavorative per i soggetti disabili attraverso corsi formativi a livello artistico o di altre competenze realizzati da scuole accreditate presso la Regione Sicilia affinché il disabile possa autonomamente, o associandosi con altri, partecipare al mondo del lavoro.
- L'associazione si propone altresì, nei limiti dello spirito del volontariato, di promuovere ogni altra iniziative utile al conseguimento dei propri fini.
- L'Associazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale intende raggiungere lo scopo sociale tramite le seguenti metodologie:

- La realizzazione di iniziative per la promozione, il rispetto e la piena affermazione dei diritti umani, sociali e politici delle persone non garantite e/o emarginate nell'ambito territoriale in cui i soci operano, con particolare attenzione alla salute, alla realtà familiare, all'attività lavorativa e all'immigrazione. Ciò attraverso la promozione, il sostegno e lo sviluppo di:
 - centri di ascolto a livello territoriale, centri di socializzazione, supporto a gruppi di auto-aiuto e qualsiasi altro mezzo di assistenza e di promozione della persona, proposti e curati direttamente dall'Associazione o da singoli suoi membri, in conformità alle leggi vigenti;
 - iniziative per il sostegno ai nuclei familiari mediante la promozione ed il rispetto dei diritti della famiglia, l'educazione al dialogo e alla valorizzazione della libertà e della piena realizzazione umana e sociale di ogni singolo componente;
 - esperienze di vita comunitaria per gruppi di famiglie aperte a nuove forme di accoglienza, di promozione umana e sociale di persone emarginate e non garantite;
 - collaborazione alla redazione di progetti di assistenza, promossi da Enti pubblici, che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi Enti pubblici, nel rispetto delle finalità dell'Associazione medesima e della normativa vigente in materia ed in particolare della L. Regionale 22/1994;
 - collaborazione e conduzione di progetti di assistenza sociale promossi da Enti privati, nel rispetto delle finalità dell'Associazione medesima;
 - esperienze dirette e collaborazioni con altre Associazioni, compatibili con il volontariato, per l'affidamento di minori, nell'impegno di praticare e diffondere una nuova cultura della paternità e maternità responsabili e di contribuire alla elaborazione ed alla sperimentazione di una progettualità specifica a fini sociali e pedagogici;
 - l'effettuazione di studi e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria per il conseguimento degli scopi sociali;
 - la diffusione ed il sostegno, in tutti i settori sociali ed in ogni istituto civile e politico, delle iniziative per la difesa dei diritti umani fondamentali adottate in Italia ed all'estero da associazioni od Enti pubblici o privati compatibili con il volontariato;
 - l'organizzazione di un servizio gratuito di consulenza e difesa del cittadino, in particolare, per la promozione umana e sociale degli "ultimi".

Articolo 4

(Collaborazioni e Convenzioni)

Gli obiettivi indicati all'articolo 3 del presente Statuto potranno essere perseguiti anche attraverso accordi e convenzioni con Enti e istituzioni pubbliche e private, con la Regione, con Enti Morali ed altre associazioni compatibili col volontariato e ciò nel rispetto della normativa vigente e nei limiti indicati dell'art. 10 della Legge Regionale 22/1994.

Articolo 5

(Servizio Civile)

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3, l'Associazione prevede, in conformità alle leggi in materia, l'inserimento di volontari in servizio civile mediante convenzione diretta con i competenti organi dello Stato o indi-

retta attraverso Enti convenzionati con i medesimi.

Articolo 6

(Dipendenti e collaboratori autonomi)

L'associazione può assumere, nei limiti previsti dall'art.3 della L.266/91, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni occasionali o di lavoro autonomo, di esperti o consulenti, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

I rapporti tra l'associazione ed i lavoratori dipendenti sono disciplinati dalla legge; i rapporti di collaborazione tra l'associazione ed i lavoratori autonomi sono disciplinati dalla legge e dalla convenzione che verrà stipulata tra l'associazione con ognuno di essi. I dipendenti ed i lavoratori autonomi sono, ai sensi di legge, assicurati contro l'infortunio e la responsabilità civile presso i terzi.

Articolo 7

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono tratte da:

- a) - contributi degli aderenti;
- b) - contributi di privati;
- c) - contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) - contributi di organismi internazionali;
- e) - donazioni e lasciti testamentari;
- f) - rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione non potrà ricevere contributi da partiti politici.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

L'Associazione non può distribuire neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'Associazione impiegherà gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;

Articolo 8

(I soci aderenti)

Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini che, nell'ottica di un impegno di volontariato personale, spontaneo, gratuito e costante, ne condividono gli scopi sociali, le finalità e i programmi, ne accettano lo Statuto e intendono prestare le proprie risorse personali e/o professionali e/o finanziarie per esclusivi fini di solidarietà. La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo tra chi aderisce e l'Associazione.

Articolo 9

(Doveri e Diritti dei soci)

I soci si obbligano a:

- a) corrispondere le quote associative deliberate annualmente dall'Assemblea.

- b) Osservare lo Statuto, nonché le deliberazioni e gli orientamenti che saranno adottati dai competenti organi.
- c) Contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo.
- d) Partecipare personalmente agli incontri sociali stabiliti.

I Soci hanno diritto di:

- a) esercitare il diritto elettorale attivo e passivo per tutte le cariche sociali;
- b) partecipare alla gestione dell'associazione secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dalle deliberazioni dell'Assemblea e comunicando per tempo le eventuali ragioni che ne impediscano la partecipazione;
- c) prendere parte a tutte le manifestazioni e le attività organizzate dall'Associazione;
- d) prendere visione della contabilità, dei registri, dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta anche non motivata.

**Articolo 10
(Ammissione dei soci)**

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata a mezzo di apposita scheda predisposta dal Consiglio Direttivo. In detta scheda dovrà essere precisato che:

- a) si è presa visione dello Statuto sociale e che il richiedente si impegna ad osservare lo stesso;
- b) dovranno risultare sinteticamente le motivazioni al volontariato ed eventuali precedenti esperienze nel settore. Il Consiglio Direttivo decide sulle domande di ammissione a socio ispirandosi a generali criteri di moralità del richiedente e valutando che ogni richiesta di adesione avvenga per spirito di solidarietà disinteressata e in piena adesione al presente Statuto.

Non è consentita l'adesione temporanea.

**Articolo 11
(Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, quando ne sia data comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso avrà decorrenza dall'accoglimento delle dimissioni da parte del Consiglio Direttivo;
- b) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta dei fatti al socio e previa audizione dello stesso, qualora richiesta dal socio medesimo:
 - b. 1 - nel caso in cui il socio abbia posto in essere, senza giustificato motivo, un comportamento contrario alle norme statutarie o alle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali.
 - b. 2 - nel caso in cui il socio abbia intrapreso iniziative o compiuto atti pregiudizievoli per i fini e le attività esercitate dall'Associazione;
 - b. 3 - nel caso in cui il socio attivo non abbia e ripetutamente preso parte, per motivi non giustificati, alla vita sociale e alle attività associative.
- c) per morte, incapacità, interdizione o inabilitazione, condanna penale o procedimenti penali incompatibili con la permanenza nell'Associazione;
- d) per il mancato pagamento della quota sociale per 1 (un) anno.

Il socio escluso per i motivi di cui al superiore punto b) può presentare ricorso all'Assemblea dei soci.

Articolo 12 (Organi Sociali)

Gli organi-sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono ricoperte da soci e sono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettuate e documentate.

Articolo 13 (Composizione dell'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali. Possono partecipare all'Assemblea anche eventuali esperti di cui l'Associazione si avvale, ma la sola facoltà di parola. La partecipazione all'assemblea è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 14 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione viene fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata, anche a mano, da inviarsi o consegnarsi almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea. L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora, il luogo della riunione, sia in prima che seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto.

Lo statuto prevede maggioranze più qualificate per le deliberazioni su particolari argomenti.

Articolo 15 (Assemblea Straordinaria)

È considerata Straordinaria l'Assemblea convocata per le modifiche allo statuto sociale, per il trasferimento della sede sociale in altro comune e per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale. L'Assemblea straordinaria viene considerata validamente costituita e delibera con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Articolo 16 (Prerogative dell'Assemblea)

L'Assemblea dei Soci ha tutte le prerogative e le attribuzioni che ad essa sono demandate dallo statuto sociale e dalla legge. Essa:

- a) elegge tra i soci il Consiglio Direttivo;

- b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) fissa gli indirizzi dell'attività e dell'organizzazione dell'Associazione e le conseguenti linee programmatiche;
- d) stabilisce l'importo delle quote associative ed i termini entro cui effettuare i versamenti;
- e) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione dell'Associazione sottoposti al suo esame dai consiglieri;
- f) delibera l'eventuale istituzione dei revisori ai sensi del successivo art. 20 determinandone i compiti;
- g) delibera sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci;
- h) delibera sulla esclusione dei soci e sui ricorsi dei Soci contro i provvedimenti di sospensione o decadenza adottati dal Consiglio Direttivo;
- i) delibera, con la maggioranza di due terzi dei Soci presenti o rappresentati, sulla decadenza di un componente del Consiglio Direttivo;
- j) delibera lo scioglimento dell'Associazione con le maggioranze di cui all'art. 15.

Articolo 17

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 11(undici) soci eletti dall'Assemblea. Possono essere invitati a partecipare al Consiglio Direttivo, con il solo diritto di parola, eventuali esperti di cui l'associazione si avvale.

In caso di dimissioni, decesso, impedimento o perdita della qualità di socio di un membro, il consiglio potrà cooptare un membro in sostituzione con preferenza tra i consiglieri non eletti (partendo dal primo) nella votazione del consiglio in carica. Nel caso in cui venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri dovrà essere convocata al più presto l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Viene inoltre convocato dal Presidente tutte le volte che sia necessario, o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti; la convocazione contenente l'ordine del giorno, va inviata o consegnata almeno cinque giorni prima della riunione.

È considerata comunque valida la riunione del Consiglio Direttivo quando siano presenti tutti i suoi componenti compreso il Presidente, (e, se istituito, anche l'organo di controllo al completo) a condizione che nessuno dei presenti si opponga alla discussione dell'ordine del giorno.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento della carica.

Alle sedute del consiglio partecipano di diritto, quando istituiti, il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Articolo 18

(Funzioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo:

- a) ha tutte le facoltà per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e per quant'altro gli compete per legge ed in virtù del presente Statuto, sulla base delle linee

- programmatiche e dei bilanci approvati dall'Assemblea dei soci;
- b) predispone per ciascun anno le linee programmatiche dell'Associazione, anche in relazione ai bisogni del territorio ed alle mutate, di volta in volta, necessità dell'utenza ed anche in considerazione di quanto operato nel territorio da parte di altre strutture pubbliche o del privato sociale;
 - c) predispone la relazione sull'attività sociale svolta;
 - d) predispone il bilancio annuale preventivo e consuntivo;
 - e) delibera sull'ammissione o sospensione dei soci, a maggioranza dei due terzi, secondo le modalità previste dallo Statuto;
 - f) amministra e cura le risorse ed il patrimonio dell'associazione;
 - g) accetta lasciti, donazioni ed eredità nei limiti e condizioni previste dalle leggi.
 - h) promuove tutte le iniziative necessarie per lo sviluppo ed il potenziamento dell'Associazione, ivi comprese tutte le iniziative di carattere culturale e sociale, il tutto in conformità alle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
 - i) elegge fra i propri componenti il Presidente;
 - l) propone l'ammontare della quota associativa;
 - m) delibera eventuali rapporti di collaborazione o di lavoro retribuiti, esclusivamente nei limiti necessari al regolare svolgimento delle attività previste dal presente Statuto oppure per qualificare o specializzare le attività medesime.

Articolo 19 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi, ha la firma e la rappresentanza sociale e legale nell'ambito delle deleghe e del mandato conferitogli dallo statuto, dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Nessun compenso è dovuto al Presidente per l'attività svolta salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento della carica.

Il Presidente resta in carica tre anni ed è riconfermabile.

Articolo 20 (Revisore Unico o Collegio dei revisori)

L'assemblea, ricorrendone i presupposti di legge o le necessità operative, potrà deliberare l'istituzione di un Revisore Unico ovvero di un Collegio di Revisori composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti; i revisori restano in carica per tre anni.

Compito dei revisori è quello di accertare e verificare, durante l'operato dell'associazione, il rispetto delle leggi e dello statuto da parte di tutti coloro che ricoprono cariche sociali o abbiano ricevuto incarichi specifici di rappresentanza.

Ai revisori è demandato anche l'incarico di controllare la regolare tenuta della contabilità sociale nel rispetto delle leggi in materia, sia per la forma che per la puntuale rispondenza delle scritture contabili agli effettivi accadimenti associativi.

I revisori devono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I revisori partecipano alla formazione del bilancio annuale, e devono farne una relazione all'assemblea; accertano la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e procedono, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.

Nessun compenso è dovuto ai revisori quando sono scelti tra i soci salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento della carica.

Articolo 21
(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio di ogni anno e si chiude il trentuno dicembre dello stesso anno, con la redazione del bilancio che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 22
(Devoluzione dei beni in caso di scioglimento)

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi motivo, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci e salvo che la legge non prescriva altrimenti.

Articolo 23
(Regolamenti)

Eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto e redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci ad ognuno dei quali sarà comunicato per iscritto per piena conoscenza.

Articolo 24
(Norme transitorie e riferimenti legislativi)

Nell'atto costitutivo i soci eleggeranno il primo Consiglio Direttivo e gli altri organi previsti dal presente statuto, determinandone anche le cariche, nonché fisseranno il domicilio dell'associazione scelto nel comune della sede sociale.

Le normative di riferimento sono la Legge 266/1991 e la legge Regione Siciliana 22/1994, e, per ratio giuridica, il Titolo II Capo II, articoli 16 e seguenti del Codice Civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al Volontariato e nel caso, alla Protezione Civile.

Ai sensi dell'art 10 punto 8) del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 l'associazione è anche considerata di diritto, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale e godrà dunque anche di tutti relativi diritti e benefici e potrà - volendo - indicarne l'acronimo accanto alla propria denominazione.